

- per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, la ricorrente sostiene che le decisioni le hanno arrecato un danno morale che non può essere risarcito mediante l'annullamento delle decisioni contestate.
2. Secondo motivo, riguardante la decisione del 26 aprile 2017 e vertente sull'asserita violazione da parte del convenuto dell'articolo 41 della Carta, del suo obbligo di motivazione e del suo dovere di sollecitudine, in quanto quest'ultimo sostiene che la decisione contestata dalla ricorrente mediante reclamo è stata annullata ed è stata adottata la decisione di avviare un'indagine, e pertanto conclude che non occorre accogliere la sua domanda di risarcimento dei danni. La ricorrente considera altresì che essa ha dimostrato di aver subito un danno distinto che non può essere risarcito mediante l'annullamento della decisione contestata. A suo parere, il convenuto doveva quindi non solo annullare la decisione impugnata con il reclamo, ma anche risarcire tale danno.

---

**Ricorso proposto il 18 luglio 2017 — Eurosupport — Fineurop support/EIGE**

**(Causa T-450/17)**

(2017/C 357/20)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Eurosupport — Fineurop support (Milano, Italia) (rappresentante: avv. M. Velardo)

*Convenuto:* Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata dell'8 maggio 2017 recante rigetto dell'offerta della ricorrente nella procedura EIGE/2017/OPER/04 «Female Genital Mutilation: Estimating Girls at Risk», nonché le conseguenti decisioni di selezionare l'offerta di un altro candidato ed aggiudicare a quest'ultimo la gara;
- condannare il convenuto a risarcire alla ricorrente i danni e liquidare gli interessi al tasso dell'8 % oppure, in alternativa, a versarle un indennizzo inclusivo di interessi al tasso dell'8 %;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di trasparenza, degli obblighi di agire con la dovuta attenzione e riservatezza, nonché su un manifesto errore di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sull'incoerenza della motivazione delle decisioni di selezione e sulla violazione del principio di proporzionalità nell'esame dell'offerta della ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione.

---

**Ricorso proposto il 1° agosto 2017 — Portogallo/Commissione**

**(Causa T-474/17)**

(2017/C 357/21)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão, J. Saraiva de Almeida, agenti)